

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Piazza Libertà n. 1

Cap 20010

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
E IL REFERENDUM****TITOLO I: PARTECIPAZIONE POPOLARE****Art. 1. Partecipazione dei cittadini.**

1. Il Comune di Pregnana Milanese garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, ovvero portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati possono presentare istanze per attivare procedimenti e partecipare agli stessi secondo le norme di legge e di regolamento. L'attività amministrativa è improntata a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità e si svolge con modalità le più semplici possibili ed esiti certi, nel rispetto dei termini prefissati e con le tutele di cui alla normativa sulla riservatezza dei dati personali.
3. In attuazione dell'art. 8, 5° comma, del T.U Enti Locali 267/2000, il Comune di Pregnana Milanese promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale, favorendone l'inclusione in tutti gli organismi consultivi locali.

Art. 2. Valorizzazione delle libere forme associative.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di volontariato. Tale valorizzazione avviene anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o aree di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni.
2. Il diritto di promuovere riunioni o assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative, culturali, religiose.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 3. Consultazioni.

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, può consultare enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi, esperti e singoli cittadini.
2. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee, oppure con istituzione di apposite consulte permanenti o temporanee.

Art. 4. Istanze e Petizioni.

1. Ai sensi dell'art. 66, 1° comma dello Statuto Comunale, i cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, possono svolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni, concernenti questioni di interesse comune o esigenze di natura collettiva.
2. Le istanze possono essere presentate anche da una sola persona, mentre le petizioni devono essere presentate da almeno 50 elettori residenti.
3. Le istanze debitamente sottoscritte vengono esaminate dalla Giunta Comunale che decide sulla loro ammissibilità e, in caso positivo, le trasmette all'organo o all'ufficio competente, affinché provveda in merito. Dell'esito dell'istanza viene comunque data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni.
4. Allo stesso modo di cui al comma precedente si procede per le petizioni. Dell'esito di queste, però, viene data comunicazione oltre che al primo dei firmatari anche a ciascun consigliere comunale, il quale, se ritiene i provvedimenti adottati inadeguati, può richiedere una discussione sull'argomento con le modalità previste per il funzionamento dell'organo.
5. Le sottoscrizioni alle petizioni debbono essere raccolte preferibilmente su moduli messi a disposizione sul sito internet dell'Ente, e in ogni caso rispettare l'esigenza di chiarezza e certezza circa l'identità dei sottoscrittori e l'univocità del testo sottoscritto.

Art. 5. Proposte.

1. Ai sensi dell'art. 66 2° comma dello Statuto Comunale, l'Iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione motivata.
2. Le proposte possono essere presentate da singoli cittadini o da comitati promotori e devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al 5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le proposte di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste.

TITOLO II: REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 6. Referendum.

1. Sono previsti referendum consultivi, su materie di esclusiva competenza comunale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 dello Statuto Comunale. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. L'indizione viene fatta quando lo richiedono almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 7. Ammissibilità del Referendum.

1. In conseguenza di quanto previsto dall'art. 67 dello Statuto, non possono essere oggetto di referendum comunale:
 - a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio Comunale e il regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, nonché i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - c) gli atti di nomina, elezione, designazione, revoca dei precedenti provvedimenti;
 - d) gli atti relativi al personale del Comune;
 - e) gli atti relativi a strumenti urbanistici, ad espropri e ad altre attività amministrative proceduralizzate da leggi statali o regionali;
 - f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - g) gli specifici argomenti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.

2. Esso non può avere luogo in coincidenza con procedimenti di elezioni amministrative. In particolare, il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. Le procedure già avviate prima dei suddetti periodi di divieto rimangono sospese.

Art. 8. Avvio del procedimento referendario.

1. Occorrono almeno 100 sottoscrizioni di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Pregnana, a sostegno della costituzione di un Comitato promotore, composto da cinque membri.
2. La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini sintetici, chiari ed univoci e si conclude con la sottoscrizione dei presentatori, unitamente alle loro generalità. Il Comitato designa uno dei componenti quale destinatario delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
3. La richiesta, indirizzata al Sindaco e corredata da una relazione sulle finalità dell'iniziativa referendaria, viene consegnata al protocollo comunale. Il Sindaco la inoltra con sollecitudine al Segretario per la verifica di ammissibilità, come al successivo articolo.

Art. 9. Verifica della ammissibilità del Referendum.

1. L'ammissibilità della richiesta referendaria riguarda sia l'ambito e la competenza della materia cui si riferisce il quesito, sia la sua sinteticità, chiarezza e univocità, sia la regolarità formale della richiesta in tutti i suoi aspetti.
2. La verifica della ammissibilità è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario comunale, che la presiede, da un funzionario designato dalla Prefettura e da un esperto in materie giuridiche nominato dal Comitato referendario e scelto tra avvocati, docenti universitari, segretari generali o funzionari della Pubblica Amministrazione.
3. Al solo funzionario designato dalla Prefettura spetta una indennità stabilita dalla Giunta Comunale.
4. E' compito del Segretario comunale convocare detta commissione entro quindici giorni dalla data nella quale riceve la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono presentare memorie alla Commissione fino alla pronuncia sull'ammissibilità del quesito.
6. La Commissione, che non può riunirsi se non con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti, non essendo in alcun caso ammessa l'astensione, decide nei trenta giorni successivi alla sua prima convocazione.
7. La decisione motivata della Commissione, delle cui riunioni deve essere tenuto apposito verbale ad opera del Segretario comunale, viene comunicata al Sindaco e notificata al Comitato promotore entro cinque giorni feriali dalla data nella quale è assunta.
8. Oltre che giudicare positivamente o negativamente sul quesito, la Commissione può fare proposte per una sua riformulazione. Sul testo modificato debbono essere nuovamente acquisite le sottoscrizioni di almeno 100 presentatori.

Art. 10. Raccolta delle firme.

1. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata con appositi moduli in carta libera, su modello reperibile sul sito istituzionale del Comune, predisposti a cura dei promotori e vidimati dal Segretario comunale. Le sottoscrizioni raccolte su moduli non preventivamente vidimati non sono valide.
2. Sono legittimati all'autenticazione delle firme i notai, i cancellieri degli uffici giudiziari, il segretario comunale, il personale comunale delegato, il sindaco, gli assessori e consiglieri comunali, provinciali e regionali che ne facciano apposita comunicazione al Sindaco, gli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e, ove effettuata cumulativamente per tutte le firme contenute in un foglio, specificare il numero delle sottoscrizioni raccolte.

Art. 11 Deposito e verifica delle firme.

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i moduli recanti una o più firme autenticate, corredati dai certificati elettorali anche collettivi, deve essere presentata da almeno due componenti del Comitato promotore al Segretario comunale entro 90 giorni dalla notifica al Comitato promotore della ammissibilità del referendum. Il mese di agosto non è conteggiato nel suddetto termine.
2. Del deposito è dato atto mediante verbale scritto ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori che provvedono al deposito stesso e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte. Detto verbale è redatto in duplice originale, uno dei quali viene allegato alla richiesta e l'altro consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
3. Scaduto il termine di cui al primo comma senza che siano state depositate le firme necessarie, il Segretario comunale dichiara chiusa la raccolta e dispone l'archiviazione della consultazione referendaria dandone comunicazione al Comitato promotore. In tal caso non può essere presentata una nuova proposta referendaria avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso quesito se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla data di comunicazione sopraindicata.
4. Nel termine di dieci giorni dalla data del deposito delle firme il Segretario comunale, avvalendosi dell'Ufficio elettorale del Comune verifica la regolarità delle sottoscrizioni, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato promotore.
5. E' ammessa la regolarizzazione degli atti, se al momento della verifica non è ancora scaduto il termine di cui al 1° comma.
6. Se i quesiti referendari sono più di uno, il termine di cui al 4° comma è aumentato di cinque giorni per ogni referendum.
7. Se la verifica dà esito positivo, il Segretario comunale comunica, entro cinque giorni dalla conclusione della medesima, la definitiva ammissione della consultazione referendaria al Sindaco e al Comitato promotore; in caso contrario provvede nei modi di cui al terzo comma del presente articolo e trova applicazione la preclusione temporale ivi stabilita.

Art. 12. Indizione del Referendum.

1. Nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della definitiva ammissione del referendum il Sindaco indice la consultazione referendaria stabilendo la data della votazione che deve aver luogo di domenica, escludendo i mesi di dicembre, gennaio, luglio e agosto.
2. Il Sindaco dà notizia dell'indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio anche on line e a mezzo di manifesti da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, nei quali è riportato il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione, il giorno e l'orario della votazione, nonché le sedi dove gli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 13. Revoca o sospensione.

1. Il referendum può essere revocato qualora l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere a causa di fatti o atti sopravvenuti e sospeso in presenza di circostanze che ne pregiudichino temporaneamente l'efficacia.
2. La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, previo parere della Commissione per il referendum.

Art. 14. Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art. 15. Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni.

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, e sue successive modifiche e integrazioni, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed al Comitato promotore del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 16. Disciplina della votazione.

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e tutti i cittadini residenti, a prescindere dalla cittadinanza, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria e non siano incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale. I cittadini stranieri devono avere maturato il requisito della residenza nel Comune di Pregnana Milanese da almeno 3 anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della votazione.
3. Il Sindaco, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, informa gli aventi diritto con ogni adeguata forma di pubblicità, anche a mezzo della pubblicazione di manifesti, della indizione del referendum, del/dei quesito/i referendario/i, nonché di tutte le modalità per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 17. Ufficio comunale per il Referendum.

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale o suo delegato, del funzionario responsabile del settore servizi demografici e di un altro funzionario dell'Ente ritenuto idoneo.
2. L'Ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

Art. 18. Uffici elettorali di sezione.

1. Il Sindaco, previo parere della Commissione consiliare permanente Affari Generali, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.
2. Ogni Ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominato dal presidente.
3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti dalla Commissione Elettorale Comunale con la procedura prevista dalla legislazione vigente nel tempo per le consultazioni elettorali della Camera e del Senato.
4. Il compenso per i componenti degli Uffici elettorali di sezione è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 70%, atteso il minore impegno temporale richiesto.

Art. 19. Operazioni di voto e scrutinio.

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica, ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 21.00.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella giornata della consultazione.
9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 20. Proclamazione dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria Comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il Referendum.
3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

Art. 21. Reclami.

1. I reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio devono essere presentati al Protocollo del Comune entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e sono decisi, entro 10 giorni dalla presentazione, dall'Ufficio comunale per il referendum.
2. Al reclamo sono legittimati tutti i cittadini aventi diritto al voto.
3. La decisione è notificata al proponente, o al primo dei firmatari del reclamo, a cura del Segretario comunale entro cinque giorni da quello in cui è assunta.
4. In caso di accoglimento, l'Ufficio comunale per il Referendum provvede alle necessarie rettifiche o adotta i provvedimenti consequenziali dandone immediata comunicazione al Sindaco per gli ulteriori adempimenti del caso.

Art. 22. Effetti del Referendum.

1. La consultazione referendaria si considera valida quando abbiano partecipato al voto il 50% più uno degli aventi diritto ed il quesito referendario si considera approvato quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
2. Il Consiglio Comunale adotta gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per conformarsi agli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria, su proposta del Sindaco, entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione del risultato.
3. Il Consiglio Comunale per discostarsi in tutto o in parte dal risultato della consultazione deve adeguatamente e analiticamente motivare con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 23. Spese.

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum in dipendenza dal presente regolamento fanno carico al Comune. Agli oneri relativi si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 24. Norme finali e transitorie.

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalla vigente normativa in materia elettorale, in particolare referendaria.